



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE E GESTIONE RISORSE  
U.O. TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Deliberazione n. 270 del 29 DIC. 2011

**OGGETTO:** Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2012.

L'anno duemilaundici il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE,  
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di  
convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

**VISTA** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad** unanimità di voti

### DELIBERA

**APPROVARE** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

*Il Presidente* **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti approva la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO  
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

**OGGETTO:** Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2012.

### PROPOSTA

**VISTO** il D.L. 28/02/1983 n° 55 che istituisce e disciplina l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 10 comma 9 della legge n° 133 del 13/05/1999, l'addizionale prevista da un minimo di € 0,009300 ad un massimo di € 0,011362 per il consumo di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese;

**VISTO** che il comma 9 art. 10 della legge n° 133 del 13/05/1999 attribuisce alle Province la facoltà di aumentare da € 0,009300 (€ 18) a € 0,011362 (€ 22) per Kwh l'Addizionale di cui sopra;

**CONSIDERATO** che il comma 9 dell'art. 10 della L. n° 133 del 13/05/1999 testualmente recita: "...Le Province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro 10 giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'Ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza";

**VISTA** la Delibera n° 390/G del 13/12/2010 che determinava per l'esercizio 2011 l'Addizionale per il consumo dell'Energia Elettrica, ai sensi della legge n° 133 del 13/05/1999 art. 10 comma 9 in € 0,011362 pari a € 22;

**VISTO** l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

**CONSIDERATO** che con nota prot. DDSIC/P2001023852, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 48011 del 24/12/2001, la Ditta ENEL Distribuzione Direzione Sicilia, aveva trasmesso tabella delle aliquote in Euro;

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

**VISTO** lo Statuto Provinciale


SI PROPONE  
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

**CONFERMARE** nella misura massima, pari a € 0,011362 (Lire 22) con decorrenza 01/01/2012, l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1. Copia D.L. 28/02/83 n° 55;
2. Copia Legge 133 del 13/05/1999 comma 9;
3. Copia nota prot. 48011 del 24/12/2001 ENEL Distribuzione;
4. Copia Delibera n° 390/ del 13/12/2010.


**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
(Dott. Pasquale Costa)



**Il Dirigente**  
(Dott. Antonino Calabro)



**VISTO: Il Presidente e l'Asses**



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 21-12-2011

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 21-12-2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to. On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

**L'Assessore Anziano**

F.to. Dott. Antonino TERRANOVA

**Il Segretario Generale**

F.to. Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo \_\_\_\_\_

L'ADDETTO \_\_\_\_\_

Messina, li \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'ADDETTO \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 GEN. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge

5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 29 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 30 DIC. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

1111

(8) Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

(9) L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

(10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

(12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

(13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 24.

(1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1953, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 per cento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

(2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto al tutto all'aggio di riscossione per il 4 per cento al comune. La rimanente parte, il suo maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo: per il 50 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma di gestione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 2 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dipendenza dalla gestione dell'azienda autonoma, la quota che spettava alla stessa è devoluta al comune.

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

(3) Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, modifiche e variazioni delle modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.

(4) E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, un'addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza artigiana dell'utente, limitatamente al primo scaglione di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, un'addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributtrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo marzo 1983. I comuni possono istituire l'addizionale per tutte le categorie di utenze, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 25.

(1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

a) del 5 per cento, le tariffe di cui al testo unico per la ricerca locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni, per la tassa di soggiorno, con l'eccezione di quanto stabilito nei paragrafi b) e c).

REGIONALI  
SSINA

decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. »;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esente dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'utente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scansioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 36 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per potenze, fino al limite di 200.000 kWh di consumo all'anno. Le province hanno facoltà di indicare la data entro la quale il limite di consumo deve essere ridotto a 200.000 kWh. Le province devono deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno l'importo del limite di consumo, che deve essere superiore al limite di consumo di cui all'articolo 3, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

zione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario » sono sostituite dalle seguenti: « sono versate direttamente ai comuni ».

~~11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.~~

12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.

13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/C/EE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernenti i comuni per il mercato interno del

l'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica come stabilite dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989,



Direzione Sicilia

90143 Palermo, via Marchese di Villabianca 121  
Tel. 0916757111 Fax 0916251465

RACCOMANDATA

UTC/TSS

N. Rif. DDSIC/P2001023857

Acc. 3

30 Dip. 2<sup>a</sup> usc. Couyo

Palermo, 19 Dic 2001

PROVINCIA REGIONALE
MESSINA
24 DIC 2001
Prot. n. 68044
DIVIS.

Spett.le

Provincia di Messina

98100 MESSINA

Oggetto: Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica: misura d'imposta per il 2002.

Come noto, la legge 13.5.1999 n. 133 ha conferito alle Province la facoltà di incrementare la misura dell'addizionale provinciale dell'imposta di consumo di energia elettrica, per usi diversi dalle abitazioni, fino a lire 22 per kWh.

Al riguardo, al fine di adeguare i nostri programmi informatici, Vi chiediamo di comunicarci con cortese urgenza, anche telefonicamente, se, per l'esercizio del 2002, codesta spett.le Amministrazione Provinciale manterrà la misura di addizionale provinciale già determinata per l'esercizio 2001 o sono previste variazioni di aliquota.

Per ogni comunicazione sono a Vostra disposizione i nostri referenti di seguito indicati:

Bennici Emanuele; tel.: 091/6757342; e-mail: [Bennici.Emanuele@Enel.it](mailto:Bennici.Emanuele@Enel.it); fax: 091/6757369.

Cannatella Rosario; tel.: 091/6757424; e-mail: [Cannatella.Rosario@Enel.it](mailto:Cannatella.Rosario@Enel.it); fax: 091/6757369.

Inoltre, per esigenze di semplificazione, nel caso prevediate di deliberare variazioni di aliquota, Vi preghiamo di voler adottare le aliquote in euro come da tabella allegata. Tale tabella contiene le aliquote in lire da 18 a 22, scaglionate ogni 0,5 lire, con la conversione in euro secondo i criteri di cui alla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 24/D del 7/6/2001.

Vi ringraziamo in anticipo per la fattiva collaborazione. L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Giuseppe Di Liberto  
Responsabile Commerciale

Handwritten notes and stamps on the left side of the page, including a circular stamp with 'PROVINCIALE' and 'MESSINA'.

Aliquote di Addizionale provinciale

Lire		Euro
18,00	>>>>	0,009300
18,50	>>>>	0,009554
19,00	>>>>	0,009800
19,50	>>>>	0,010071
20,00	>>>>	0,010300
20,50	>>>>	0,010587
21,00	>>>>	0,010800
21,50	>>>>	0,011104
22,00	>>>>	0,011400





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 390 del 13 DIC. 2010

**OGGETTO: Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2011.**

L'anno duemila DIECI il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>SI</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	MARINO	<u>NO</u>
15) Assessore Dott.	Rosario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VITTOIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Com. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale d  
EE.LL.;

**VISTA** la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30  
23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsa  
dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**

**DELIBERA**

**APPROVARE** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per fa  
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO  
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

**OGGETTO:** Determinazione dell'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per l'anno 2011.

### PROPOSTA

**VISTO** il D.L. 28/02/1983 n° 55 che istituisce e disciplina l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 10 comma 9 della legge n° 133 del 13/05/1999, l'addizionale prevista da un minimo di € 0,009300 ad un massimo di € 0,011362 per il consumo di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese;

**VISTO** che il comma 9 art. 10 della legge n° 133 del 13/05/1999 attribuisce alle Province la facoltà di aumentare da € 0,009300 (€ 18) a € 0,011362 (€ 22) per Kwh l'Addizionale di cui sopra;

**CONSIDERATO** che il comma 9 dell'art. 10 della L. n° 133 del 13/05/1999 testualmente recita: "...Le Province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro 10 giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'Ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza";

**VISTA** la Delibera n° 256 del 14/12/2009 che determinava per l'esercizio 2010 l'Addizionale per il consumo dell'Energia Elettrica, ai sensi della legge n° 133 del 13/05/1999 art. 10 comma 9 in € 0,011362 pari a € 22;

**VISTO** l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. DD.MIC/20091023852, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 13011 del 28/12/2009, la Ditta ENEL Distribuzione Direzione Siracusa, aveva trasmesso tabella delle aliquote in Euro;

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n° 9 del 06/03/1980;

**VISTO** lo Statuto Provinciale

SI PROPONE  
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

**CONFERMARE** nella misura massima, pari a € 0,011362 (Lire 22) con decorrenza  
01/01/2011, l'Addizionale per il consumo di Energia Elettrica.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia D.L. 28/02/83 n° 55;
2. Copia Legge 133 del 13/05/1999 comma 9;
3. Copia nota prot. 48011 del 24/12/2001 ENEL Distribuzione;
4. Copia Delibera n° 256 del 14/12/2009.


**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
(Do I. Pasquale Costa)



**Il Dirigente**  
(Do I. Antonino Calabrò)



**VISTO: Il Presidente o l'Assessore**



(8) Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

(9) L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

(10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

(12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

(13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

### Titolo III

#### ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

##### Art. 24.

(1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 per cento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

(2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte del detto maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

(3) Il Ministro delle finanze è autorizzato ad applicare, con propri decreti, modifiche e variazioni di modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.

(4) E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, un'addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, un'addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributtrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo marzo 1983. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

##### Art. 25

(1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

17-5-1999

decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

- a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
- b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
- c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. »;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esente dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti da comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1993, n. 448.



7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scagioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 30 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo all'anno. Le province hanno facoltà di introdurre detta misura fino a 2 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e non oltre i 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.

zione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario » sono sostituite dalle seguenti: « sono versate direttamente ai comuni ».

~~I trasferimenti alle province sono~~ decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. ~~I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura~~ pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.

13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno del-

l'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica come stabilite dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989,



Direzione Sicilia  
90143 Palermo, via Marchese di Villabianca 121  
Tel. 0916757111 Fax 0916251465

RACCOMANDATA

UTC/TSS

M. Rif. DDSIC/P2001023857

Acc. 3

30-8-2001  
2° u.s.l.  
Counp

Palermo, 19 Dic 2001

PROVINCIA REGIONALE
MESSINA
24 DIC 2001
Prot. n. 68041
DIVIS.

Spett.le  
Provincia di Messina  
98100 MESSINA

Oggetto: Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica: misura d'imposta per il 2002.

Come noto, la legge 13.5.1999 n. 133 ha conferito alle Province la facoltà di incrementare la misura dell'addizionale provinciale dell'imposta di consumo di energia elettrica, per usi diversi dalle abitazioni, fino a lire 22 per kWh.

Al riguardo, al fine di adeguare i nostri programmi informatici, Vi chiediamo di comunicarci con cortese urgenza, anche telefonicamente, se, per l'esercizio del 2002, codesta spett.le Amministrazione Provinciale manterrà la misura di addizionale provinciale già determinata per l'esercizio 2001 o sono previste variazioni di aliquota.

Per ogni comunicazione sono a Vostra disposizione i nostri referenti di seguito indicati:

Bennici Emanuele; tel.: 091/6757342; e-mail: [Bennici.Emanuele@Enel.it](mailto:Bennici.Emanuele@Enel.it); fax: 091/6757369.

Cannatella Rosario; tel.: 091/6757424; e-mail: [Cannatella.Rosario@Enel.it](mailto:Cannatella.Rosario@Enel.it); fax: 091/6757369.

Inoltre, per esigenze di semplificazione, nel caso prevediate di deliberare variazioni di aliquota, Vi preghiamo di voler adottare le aliquote in euro come da tabella allegata. Tale tabella contiene le aliquote in lire da 18 a 22, scaglionate ogni 0,5 lire, con la conversione in euro secondo i criteri di cui alla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 24/D del 7/6/2001.

Non ringraziarVi in anticipo per la fattiva collaborazione l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Giuseppe Di Liberto  
Responsabile Commerciale

C.M.

Aliquote di Addizionale provinciale

Lire		Euro
18,00	>>>>	0,009300
18,50	>>>>	0,009554
19,00	>>>>	0,009800
19,50	>>>>	0,010071
20,00	>>>>	0,010300
20,50	>>>>	0,010587
21,00	>>>>	0,010800
21,50	>>>>	0,011104
22,00	>>>>	0,011400

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL DIRIGENTE

[Signature]

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to *Dott. Antonino TERRANOVA*

F.to *Dott. Avv. Giovanni Cesare RUCAVITO*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo \_\_\_\_\_

L'Addetto

Messina, li.....

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Addetto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione ..... pubblicata all'Albo di questa Provincia il ..... giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art.4 L.R.5-7-1997 n.23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art.4 della legge 5-7-1997 n.23.

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ..... art. .... della Legge Regionale 3-12-1991, n. 14 successive modifiche.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì *13 DIC. 2010*

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì *13 DIC. 2010*

IL SEGRETARIO GENERALE

.....